

## IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”, e successive modificazioni;

VISTO l’articolo 8 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, recante “*Poteri del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, l’articolo 7, commi 1, 2 e 3, secondo cui il Presidente del Consiglio dei ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli Uffici e dei servizi, restando l’organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;

VISTO il decreto del Segretario Generale 24 agosto 2011, come modificato dal decreto del Segretario Generale 31 luglio 2012, dal decreto del Segretario Generale 15 ottobre 2012 e dal decreto del Segretario Generale 24 luglio 2019, che definisce l’organizzazione interna dell’Ufficio del Segretario generale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012 recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri*” e, in particolare l’articolo 32, relativo all’Ufficio del Segretario generale;

RITENUTO di dover ridefinire alcune competenze dell’Ufficio del Segretario generale;

INFORMATE le organizzazioni sindacali;

DECRETA

Art. 1

*(Modifiche al decreto del Segretario generale 24 agosto 2011 e successive modificazioni)*

1. All'articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto del Segretario generale 24 agosto 2011 e successive modificazioni, dopo le parole: *“per assicurarne l'efficienza”*, sono aggiunte le seguenti: *“, eccetto l'anticamera del Presidente del Consiglio dei ministri”*.

Art. 2

*(Disposizioni finali)*

1. L'efficacia del presente decreto decorre dal 1° giugno 2022

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio del Bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 13 maggio 2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Chieppa

Visto e annotato dall'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri il 17 maggio 2022, al n. 1891

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2022, al n. 1612.